

Il decreto sugli esplosivi

Il 9 agosto è stato emanato un decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 198 del 26 agosto) che apporta variazioni alla legge riguardante gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti. Ecco il commento del generale Romano Schiavi, per comprendere quali siano le novità per gli armieri.

Il decreto sarebbe rivolto alla necessità di classificare in una delle categorie previste dall'articolo 82 del Regolamento di esecuzione del Tulp's gli artifici pirotecnici già affrancati dalla legge sugli esplosivi, dopo un'attesa di nove anni e alla loro equiparazione alla nuove categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 in ossequio alla normativa europea. Il Decreto, tuttavia, non si è limitato a questo, ma ha portato modifiche anche agli allegati B e C dello stesso Regolamento e, in particolare, al capitolo VI dell'allegato B riguardante le minute vendite di prodotti esplodenti che più interessa gli armieri. Il fatto che queste modifiche avessero portato alla sostituzione addirittura dei primi tre articoli del capitolo con modifiche anche nelle quantità detenibili, lasciava pensare a cambiamenti sostanziali, magari a favore degli armieri. Nella realtà, a parte i più dettagliati divieti nell'ubicazione di un esercizio e le meno dettagliate notizie riguardanti le strutture dei locali, le varianti non sono molto rilevanti, anche se complessivamente restrittive.

Le quantità

In un esercizio di minuta vendita, fermo restando il quantitativo massimo di duecento chili di prodotto detenibile già fissato col decreto 21 settembre 1999, si potranno detenere, in base alla cubatura dei locali:

- gli stessi quantitativi di prodotti di I, IV e V categoria e gli stessi quantitativi di V/D e V/E previsti dal decreto 272 del 19 settembre 2002, con l'eccezione delle



La novità più rilevante è il limite sulla detenzione degli inneschi per le armerie.

capsule e dei bossoli innescati ma, e qui sta l'inghippo, a condizione che esista la cubatura necessaria, cioè un metro cubo ogni 3,5 chilogrammi di prodotto di V/D o E. Sembra una stupidaggine, ma un esercizio che abbia, come capita sovente, tutta la cubatura impegnata per altri prodotti, dovrà sacrificarne un po' per avere anche la V/D ed E. Questo, paradossalmente, perché il decreto continui a dire che la V/E può essere detenuta in quantità illimitata. Un parziale recupero di spazio si ha, per fortuna, nel cambio dei quantitativi per metro cubo detenibile per i prodotti di V/C che passano da 1 kg al metro cubo, valido oggi solo per le polveri e i prodotti di IV categoria, a 3,5 chilogrammi per metro cubo.

- 25.000 capsule e 50.000 bossoli innescati, prima detenibili, entrambi, in quantità illimitata. Per fortuna, per questi prodotti non esistono limiti di spazio. Il numero delle capsule può raddoppiare per chi fa il anche il caricamento di cartucce.

Altri cambiamenti introdotti dal decreto, riguardano le possibilità di **sostituzione**

dei prodotti fra di loro a iniziativa dell'esercente, prendendone nota sul registro delle operazioni giornaliere, senza, anche in questo caso per fortuna, darne più avviso alla prefettura.

In particolare, nulla cambia sulla possibilità di aumentare i prodotti di IV e V categoria C rispettivamente di 10 e 20 chilogrammi rinunciando alle polveri, mentre cambiano le seguenti altre possibilità:

- Rinunciando alla IV si potranno detenere 50 kg di V/C anziché 40.

- Rinunciando totalmente alla V categoria gruppo C si potranno detenere 160 kg di polveri in cartucce.

La cosa potrebbe sembrare vantaggiosa. In realtà è una presa in giro visto che esiste il limite di duecento chilogrammi e che con i 50 kg di polvere in cartucce assegnate senza sostituzioni, si supera già il quantitativo massimo di 200 chilogrammi detenibile in una minuta vendita.

Il decreto approfitta dei piccoli cambiamenti di cui si è parlato, per dare una **definizione di esercizio isolato** diversa e più meticolosa di quella desumibile da un

vocabolario, ponendo comunque la condizione che, nel caso che un esercizio rientri nella dizione di "isolato", vengano adottate distanze di sicurezza rilevate dalle tabelle desunte dal cap. IV Reg. Tulps. Poiché il citato capitolo si riferisce ai depositi di esplosivi veri e propri, con strutture e condizioni per la loro sussistenza che hanno nulla a che fare con le minute vendite, l'aumento dei quantitativi fino a tre volte diventerà possibile solo in qualche sporadico caso. Il decreto concede, comunque, la possibilità di dimezzare le distanze in presenza di ostacoli naturali o artificiali o in presenza di strutture Rei 120. Il che fa pensare che gli esercizi isolati possano avere anche strutture senza limiti Rei.

Le equivalenze

Una piccola variazione è stata fatta anche nelle equivalenze fra chilogrammi di polvere e numero di cartucce, in quanto è stata posta una equivalenza anche per le cartucce a salve destinate alle "armi" in libera vendita, detenibili, prima, senza limiti di carico. Ecco la nuova tabella: 300 cartucce per **armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera**, oppure 560 cartucce per **armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo**, oppure 4.000 cartucce per **arma corta**, oppure 12.000 cartucce a **percussione anulare per arma corta o lunga**, oppure 25.000 cartucce per **armi Flobert**, oppure 12.000 **cartucce da salve** oppure 24.000 **cartucce della V categoria, gruppo E**.

I prodotti detenibili in un esercizi che si propongono, tenendo conto del limite di prodotto massimo di 200 chilogrammi, sono i massimi consentiti per categoria, avendo naturalmente disponibile la cubatura necessaria che si conferma essere: un metro cubo per ogni chilogrammo di prodotto di **I e IV categoria**; 3,5 kg per i prodotti di **V categoria gruppi C, D ed E** con esclusione delle capsule e dei bossoli innescati, limitati tuttavia nel numero, rispettivamente, di 25.000 e 50.000. I gruppi D ed E possono essere collocati anche nel locale aperto al pubblico.

Qualora si abbiano a disposizione **due locali di cui uno non aperto al pubblico** destinato ai prodotti di IV e V/C, D ed E.

Il convegno sul decreto

Assoarmieri ricorda che il prossimo **3 ottobre** si svolgerà a Veduggio (Tv) un convegno sul nuovo decreto in materia di armi: relatori il giudice Edoardo Mori e il generale Romano Schiavi. Il convegno si svolgerà all'hotel Antica Postumia (via Monte Grappa 36, tel. 0423.70.20); l'azienda Adinolfi, *sponsor* dell'evento, offrirà il pranzo e un simpatico omaggio a tutti i partecipanti. Per informazioni: tel. 039.23.00.745, www.assoarmieri.it.



Il generale Romano Schiavi ha analizzato i contenuti del nuovo decreto per fornire un vademecum agli armieri.

si avranno le seguenti soluzioni: 25 kg di **polveri da lancio e/o da mina** (I categoria); 50 kg di **polveri in cartucce**; 20 kg netti di **manufatti di IV categoria**; 20 kg netti di **manufatti di V categoria gruppo C**; 50 kg netti di materiali di **V categoria gruppo D**; Quantità indefinita di prodotti della **V categoria gruppo E** in funzione della cubatura disponibile; 25.000 **inneschi** e 50.000 **bossoli innescati**.

Oppure (rinunciando alle polveri da mina): 25 kg di **polveri da lancio**; 75 kg di **polveri in cartucce**; gli stessi prodotti di **IV, V/C, V/D, V/E, di capsule e bossoli innescati**. Oppure (rinunciando alle polveri da mina): gli stessi quantitativi di polveri, polveri sotto forma di cartucce, prodotti di **V/D ed E, inneschi e bossoli innescati e 90 kg di artifici di V/C**.

Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina): 125 kg di **polveri in cartucce**; 30 kg di **artifici di IV categoria**; 40 kg di manufatti di **V categoria gruppo C**; gli stessi prodotti di **V/D e V/E, di inneschi e di bossoli innescati**.

Oppure (rinunciando alle polveri da lancio e da mina): 100 kg di **polveri in cartucce**; 100 kg di **artifici di V/C**; le stesse quantità degli altri prodotti.

Qualora sia disponibile **un solo locale aperto al pubblico** si potranno avere le seguenti soluzioni: 25 kg di **polveri da lancio**; 175 kg di **polveri in cartucce**; gli stessi prodotti di **V/D ed E e di inneschi e di bossoli innescati**.

Oppure: 200 kg di **polveri in cartucce** (derivate dalla sostituzione dei prodotti di

IV e V/C); 150 kg di prodotti di **V/D ed E, inneschi e bossoli innescati**.

Qualora sia disponibile **un solo locale separato con una porta Rei 120** da quello di vendita non abilitato a contenere prodotti espodenti, si potranno avere le seguenti soluzioni: 100 kg di **artifici di V/C** (200 se blisterati); Gli stessi quantitativi di **V/D ed E, inneschi e bossoli innescati**.

Oppure 30 kg di prodotti di **V categoria/C**; 150 kg di prodotti di **V categoria /D**; Prodotti della **V/E** per quanto lo consenta la cubatura.

Oltre, naturalmente, alle due soluzioni viste in precedenza. Per l'armiere che disponga di un solo locale separato con una porta Rei 120 da quello di vendita non idoneo alla conservazione di materiali espodenti, è possibile detenere alternativamente (perché polveri e cartucce non possono coabitare con gli artifici) **prodotti di I e V categoria A e IV e V categoria** (per esempio, solo fuochi artificiali e giocattoli pirici a capodanno e solo cartucce all'apertura della caccia). Dovrebbe tuttavia richiedere licenza per prodotti di **IV categoria e V categoria gruppo C** che sono convertibili in cartucce mentre non è possibile il contrario. La cosa, a mente del decreto che si è andati a commentare, è possibilissima e legale ma, temo, sia difficile da far comprendere in caso di ispezione. Sono possibili altre combinazioni in base anche al fatto che la sostituzione dei vari prodotti può essere parziale.